

## **Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei componenti eletti del Consiglio Scientifico**

Il presente Disciplinare è redatto secondo quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'Ente.

### **Articolo 1 - Indizione delle elezioni**

Sono indette le elezioni per la designazione di n. 4 membri interni del Consiglio Scientifico.

### **Articolo 2 - Collegio unico**

È costituito un collegio unico.

### **Articolo 3 - Elettorato attivo**

1. Costituisce elettorato attivo (elettori) tutto il personale di ruolo a tempo indeterminato e tutto il personale a tempo determinato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) inquadrato nei profili di Ricercatore o Tecnologo che non sia in posizione di aspettativa senza assegni o di comando.
2. Per poter esercitare il diritto di voto è necessario trovarsi nella posizione citata al comma precedente alla data della formazione degli elenchi degli elettori e non esserne decaduto alla data di avvio del periodo in cui si esercita il diritto di voto.
3. L'Amministrazione centrale, al fine di predisporre gli elenchi dell'elettorato attivo, provvede a trasmettere al Comitato elettorale di cui al successivo articolo 7 i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica nel dominio [crea.gov.it](mailto:crea.gov.it) dei Ricercatori e Tecnologi che possono esercitare il diritto di voto così come stabilito nei commi 1 e 2.
4. Il Comitato elettorale provvede ad inviare a Ricercatori e Tecnologi un messaggio e-mail individuale che conferma la presenza nella lista degli elettori, nonché a pubblicare sul sito web del CREA un avviso che inviti coloro che, pur avendone i requisiti non avessero ricevuto il suddetto messaggio, ad informarne il Comitato elettorale che provvederà alle necessarie verifiche e correzioni.
5. I Direttori dei Centri di ricerca, pur provenienti dai ruoli di Ricercatore o di Tecnologo del CREA, nominati in esito a procedure concorsuali, non fanno parte dell'elettorato attivo, essendo collocati in posizione di aspettativa senza assegni dal ruolo di Ricercatore o Tecnologo.

### **Articolo 4 - Elettorato passivo**

1. Costituisce elettorato passivo (candidati) l'elettorato attivo (elettori) limitatamente al personale di ruolo a tempo indeterminato di cui all'art. 3.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del ROF, i componenti eletti del Consiglio Scientifico possono essere rinnovati una sola volta. Pertanto, possono presentare la propria candidatura anche gli attuali componenti eletti che, alla data di indizione delle elezioni, stanno terminando il loro primo mandato.

### **Articolo 5 - Presentazione delle candidature**

1. Possono presentare la propria candidatura tutti i titolari di elettorato passivo di cui all'art. 4.

2. Il Comitato elettorale dà avvio alla presentazione delle candidature mediante avviso sul sito web dell'Ente. La candidatura è presentata a titolo esclusivamente individuale.
3. La candidatura viene presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), propria o di terzi, all'indirizzo PEC [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it), specificando nell'oggetto "Candidatura al Consiglio Scientifico" e utilizzando il **format allegato al presente disciplinare**. La candidatura dovrà essere corredata da una copia fotostatica di un documento di identità, un *curriculum vitae* e un documento di presentazione, redatto dal candidato sotto la propria responsabilità (max 2000 parole). Il *curriculum vitae* e il documento di presentazione andranno prodotti secondo le modalità riportate nel format allegato, ai fini della loro pubblicazione sul sito web del CREA.
4. I dati raccolti dall'Amministrazione saranno trattati per le sole finalità relative alle elezioni in parola e, per i soli candidati eletti, per tutta la durata in carica nel Consiglio.  
La richiesta di candidatura deve contenere la seguente dichiarazione: *"Con riferimento alle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali, il sottoscritto autorizza il CREA a pubblicare il curriculum vitae e il documento di presentazione qui allegati, privi di riferimenti a dati personali, sul sito web del CREA fino all'espletamento delle elezioni dei componenti eletti del Consiglio Scientifico e, in caso di elezione dello scrivente, per tutta la durata in carica nel Consiglio stesso"*. Qualora il candidato non riporti tale dichiarazione, i documenti allegati non saranno pubblicati sul sito web del CREA, pur permanendo l'indicazione del nome del candidato sul sito stesso.
5. Le candidature devono pervenire entro il quindicesimo giorno solare dalla data di pubblicazione sul sito web del CREA dell'avviso di presentazione delle candidature.

#### **Articolo 6 - Ammissibilità**

L'ammissibilità delle candidature verrà verificata sulla base dei seguenti criteri:

- titolarità dell'elettorato passivo ai sensi dell'art. 4;
- rispetto di quanto previsto all'art. 5.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali, comunicati all'interessato via e-mail, sarà consentita la regolarizzazione, assegnando un termine per provvedervi.

#### **Articolo 7 - Comitato elettorale**

1. Il Presidente del CREA nomina un Comitato elettorale composto da tre componenti individuati tra il personale che non sia candidato.
2. Il Comitato elettorale deve insediarsi e tenere la prima riunione entro i termini che verranno stabiliti nella Delibera di nomina del Comitato stesso.

#### **Articolo 8 - Compiti del Comitato elettorale**

1. Il Comitato elettorale:
  - acquisisce dall'Amministrazione l'elenco degli elettori e dei relativi indirizzi di posta elettronica nel dominio [@crea.gov.it](mailto:@crea.gov.it);
  - redige le liste degli elettori previa verifica di eventuali omissioni;
  - verifica le candidature e ne decide l'ammissibilità;

- sovrintende alla pubblicazione dei nomi dei candidati, dei loro *curricula* e dei documenti di presentazione, sul sito web del CREA;
  - sovrintende alla predisposizione della procedura informatica per la votazione, con il supporto dell'Amministrazione o altre unità organizzative;
  - nomina 3 scrutatori aggiunti;
  - organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
  - redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati.
2. I verbali delle operazioni elettorali devono essere sottoscritti dai componenti del Comitato elettorale.
  3. Il Comitato elettorale trasmette il verbale finale al Presidente dell'Ente e al Direttore Generale per i successivi adempimenti di competenza.

### **Articolo 9 - Modalità di svolgimento delle elezioni**

1. Il Comitato elettorale sovrintende alla predisposizione della procedura informatica per l'esercizio del voto rispettando i seguenti vincoli:
  - la procedura deve essere accessibile tramite browser web;
  - il voto è individuale e segreto. La segretezza viene assicurata tramite l'invio di una password individuale a ciascun membro dell'elettorato attivo, utilizzando come destinatario la casella e-mail nominativa nel dominio @crea.gov.it;
  - viene registrato l'avvenuto esercizio del voto di ciascun membro dell'elettorato attivo;
  - può essere espressa una sola preferenza; è consentito non esprimere preferenze (equivalente a scheda bianca).
2. Le operazioni di voto si estendono su tre successivi giorni lavorativi (eventuali giorni festivi intermedi non saranno conteggiati). Si apriranno alle ore 0:00 del primo giorno e si chiuderanno alle ore 15:00 dell'ultimo giorno.

### **Articolo 10 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno alla presenza del Comitato elettorale e degli scrutatori aggiunti e consistono nell'accesso, salvataggio su supporto non riscrivibile e stampa in PDF dell'esito delle votazioni.
2. In esito alle operazioni di scrutinio, il Comitato elettorale redige il verbale di scrutinio contenente: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti espressi per ciascun candidato, il numero delle schede bianche e l'indicazione dei candidati eletti.

### **Articolo 11 - Validità delle elezioni**

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori che hanno espresso il voto.

### **Articolo 12 - Candidati eletti**

Risultano eletti per il Consiglio Scientifico i 4 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, viene eletto il più giovane di età.

**Articolo 13 - Cessazione o decadenza dall'incarico**

1. Costituisce motivo di decadenza dalla posizione di componente eletto del Consiglio Scientifico il venir meno delle condizioni di permanenza nell'elettorato. In particolare, cessa dall'incarico il personale posto in quiescenza o comandato presso altri Enti o collocato in aspettativa senza assegni.
2. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di uno dei componenti eletti subentra, per la restante durata del mandato, il primo dei non eletti.